

Carte da gioco in Europa prima del 1377 ? – Buja

1. Introduzione

Questa nota non è il risultato di una ricerca indipendente, ma rappresenta in pratica solo una specie di appendice, un'aggiunta minore a uno studio precedente, praticamente già ultimato¹. Mentre qui si prende eccezionalmente in esame solo un piccolo comune italiano, Buja, in quella ricerca, come in altre simili condotte su stati diversi, si guardava ai documenti provenienti da tutto il paese. In quello studio, la parte di interesse degli statuti del comune di Buja era già stata presentata e commentata, insieme a quella di altri statuti trecenteschi di comuni italiani che presentavano caratteristiche per noi simili. Alla base della ricerca relativa all'Italia si può considerare un importante libro dedicato alle leggi sui giochi presenti negli statuti comunali italiani²; in alcuni degli statuti comunali utilizzati in quella abbondante raccolta si potevano trovare i giochi di carte citati per date precedenti il 1377, data che invece risultava essere la più antica per le testimonianze sicure sulle carte da gioco in Italia.

Alcuni casi si erano presentati subito molto incerti e la conclusione su quelli era stata immediata: sarebbe stato inutile accumulare altre notizie se poi non valevano nulla, perché “zero anche moltiplicato per sei volte rimane zero”. Altri casi, Buja compresa, furono considerati degni di approfondimento, ma il risultato fu che anche questi casi, inizialmente selezionati perché presentavano un minimo di plausibilità, alla fine si dovevano considerare con contributo storico nullo per il nostro settore. Tuttavia, fra quei casi studiati e “risolti” ce n'era rimasto uno, proprio quello di Buja, che non ero riuscito a verificare sui documenti e quindi in quel caso la conclusione che avevo raggiunto era solo basata su una plausibilità resa scarsa per motivi di tipo geografico. Ora, anche in quest'ultimo caso, potremo chiudere la questione in maniera definitiva (ammesso che fosse rimasta aperta), dopo aver dedicato uno studio specifico ai documenti relativi.

¹ <http://www.naibi.net/A/510-PRE1377ITA-Z.pdf>

² A. Rizzi (A cura di) *Statuta de ludo: le leggi sul gioco nell'Italia di comune (secoli XIII-XVI)*. Treviso e Roma 2012.

2. Notizie preliminari

a) L'autore

Vincenzo Gabriele Joppi (Udine, 1824-1900) è stato un medico friulano, noto soprattutto come bibliotecario e storico italiano³. Come medico, lo Joppi si specializzò in ostetricia ed esercitò la professione in Friuli. Come bibliotecario fu soprattutto un fervente raccoglitore di documenti sparsi in biblioteche private difficilmente accessibili e nel mercato antiquario, tanto da collezionarne e studiarne un numero impressionante. Questa sua attività divenne presto di interesse pubblico tanto che lo Joppi divenne anche bibliotecario nella biblioteca comunale di Udine, da lui organizzata e che oggi porta il suo nome⁴. Sulla base dei molti documenti trovati, lo Joppi compilò un numero considerevole di studi, pubblicati a parte o raccolti in volumi. Cercando al suo nome in OPAC risultano 147 pubblicazioni, per lo più di carattere locale, che riflettono una costante e profonda attenzione alla regione friulana, con spunti dalle più diverse località della regione e senza limiti temporali per le relative testimonianze.



Figura 1 – Ritratto di Vincenzo Gabriele Joppi.
(Biblioteca Civica “Vincenzo Joppi” Udine, da Wikimedia Commons)

³ https://it.wikipedia.org/wiki/Vincenzo_Joppi

⁴ <http://www.sbhu.it/easyne2/biblioteche/biblioteca-civica-vincenzo-joppi-di-udine>

b) Il libro

Fra le sue numerose pubblicazioni si trova anche quella degli statuti di Buja, tratti per la prima volta da una copia manoscritta, consistente in un piccolo libro stampato per festeggiare le nozze di una coppia amica⁵; si tratta di un libretto di poche pagine, con gli statuti riprodotti da p. 15 a p. 43.

Non avevo ritenuto necessario procurarmene un esemplare per lo studio dalle poche biblioteche, specialmente venete, in cui risultava presente, mentre non ne risultavano esemplari nelle grandi biblioteche fiorentine. Invece, grazie all'aiuto dei bibliotecari, ne ho potuto trovare una copia nella Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze⁶. In definitiva, avendolo a disposizione nella mia città non ho potuto trascurarne un attento esame.

c) Il contesto storico

Per alcune notizie generali su Buja (compresa l'apparizione della Madonna sul melo) rimanderei alla nota precedente, citata sopra; posso però aggiungere qualche notizia relativa agli anni di interesse, ricavandola direttamente dalle *Notizie del Castello di Buja*, premesse da Vincenzo Joppi agli statuti in esame.

Nel 1350 durante la lontananza dal Friuli del Patriarca Bertrando, alcuni Nobili coll'aiuto del conte Enrico di Gorizia, gli ribellarono quasi tutto il Friuli. Udine con pochi fedeli, mosse contro i nemici che avevano occupato il castello di Buja. La posizione di questo e le sue difese ne prolungarono l'assedio, e mentre erasi deciso di ottenerlo con la fame, un felice colpo della manganella degli Udinesi, loro aperse l'ingresso del castello, ove fecero prigioniera tutta la guarnigione. Ciò avvenne il 27 maggio 1350. Ucciso dopo pochi giorni Bertrando, durante la vacanza della sede, Buja fu data in custodia a Ulvino e Guglielmo di Pramperch (30 giugno). Eletto nel 1351 a Patriarca Nicolò, questi il 20 novembre 1355 riuniva la gastaldia di Buja al Comune di Gemona, ma nel 1357 (12 marzo), vedendo che il castello di Buja per la sua antichità minacciava rovina, lo diede con tutti i fortilizi ad Alessandro Bagni e fratelli di Tolmezzo, a patto dovessero ripararlo, obbligandosi a risarcirli della spesa. In pari tempo li investiva delle gastaldie di Buja ed Artegna col garrito e giurisdizione

⁵ V. Joppi (A cura di), *Il castello di Buja ed i suoi statuti*. Udine 1877.

⁶ BNCf, 1785.7.

per otto anni, richiedendone giuramento di fedeltà. Il castello venne rifatto con torri, palazzo di abitazione, cinta ed altro; e loro vennero pagate le spese dal Patriarca Marquando il 21 dic. 1366 in 393 Marche di denaro. Allo spirare del termine prescritto, ritornò Buja sotto il diretto governo de' patriarchi, finché l'8 gennaio 1375, lo stesso Marquando bisognoso di duc. 1580 per ricuperare Tolmino dalle mani del Comune di Cividale, coll'assenso del Capitano d'Aquileja diede al cav. Francesco di Savorgnano ed eredi castello e gastaldia di Buja con giurisdizioni e rendite sino al pagamento del debito, accordandogli di poter riparare e fortificare la torre del castello e compire il muro del palazzo, quali opere dovevano ogni anno essere pagate a stima. (p. 9.)

L'anno 1371 in cui furono compilati gli statuti che ci interessano non sembra corrispondere a eventi particolari, né a un periodo di considerevole stabilità politica,

3. Gli statuti nel libro a stampa

a) Generalità

Gli statuti comunali erano ovunque la raccolta principale delle leggi approvate dalla comunità, secondo le quali la cittadinanza veniva governata e amministrata. Ecco come gli statuti in esame per Buja vengono presentati dallo storico friulano.

La villa di Buja che erasi andata all'ombra del castello sempre più popolando, malgrado le guerre ed i frequenti cangiamenti di padrone, si era costituita sin dal principiare del secolo XIV in Comunità, nella quale teneva il primo posto la numerosa famiglia de' nobili di Buja. Alcuni membri di questa, dietro ricevuto incarico formularono lo *Statuto* del Comune, che nel giorno 8 dicembre 1371 venne dal Consiglio di Buja ed indi dal Capitano di Gemona a nome del Patriarca approvato. Il governo di Buja era composto da un Consiglio di 24 persone, 12 nobili o notai e 12 popolari, che si rinnovavano per metà ogni anno. La elezione di nuovi consiglieri, si faceva da 12 uscenti e dal Massaro che era l'amministratore delle rendite del Comune. Il Capitano o gastaldo o il loro vicario presiedeva al Consiglio ed ai giudizi civili e criminali, senza voto. Le cariche comunali più importanti, oltre al Massaro, erano i due giudici o giurati che giudicavano secondo lo Statuto proprio negli affari di annona, sanità, caccia, pesca, pesi e misure, riferendosi allo Statuto di Gemona o della Patria nelle questioni di proprietà, successione e criminali portanti pena di sangue. Ne' casi gravi oltre che interrogare la propria coscienza ricorrevano al Consiglio di persone dotte.

Lo Statuto di Buja notevole pel buon senso, mitezza nelle pene, tutte pecuniarie, consta di 68 capitoli ed ebbe vigore di legge anche durante il dominio de' Savorgnani che più volte tentarono di usurpare i diritti del Comune, che uscì vincitore come da Sentenza del 1506 confermata successivamente.

b) Capitolo sui giochi

I nostri scopi sono comunque molto limitati, tanto che possiamo ridurre il nostro esame a un solo capitolo degli statuti approvati in quell'anno. Ho copiato di seguito (usando caratteri corsivi) l'intero Capitolo II, con il testo di interesse, già riportato nella parte essenziale anche in *Statuta de ludo*.

[Caput II] De ludentibus post pulsatama Ave Maria.

Statuerunt et ordinaverunt quod nullus de Buja, et Villarum Subiectarum audeat, vel presumat in dicta Comunitate, et Villis subiectis ludere ad taxillos, seu cartis, vel alio ludo pro pecuniis post sonum Ave Marie de secundo, nec tenere in domo ludentes, vel eos acceptare, nec etiam ludentibus vel tenere, seu accomodare, aut vendere candellas, aut aliud lumen pro ludo sub pena Marcharum denariorum duarum applicandarum pro dimidio Ecclesie Sancti Laurentij, et aliud dimidium accusatori. (p. 16.)

c) Primo commento

Mi pare utile riprodurre anche il mio commento precedente sul capitolo dei giochi, riprendendolo dalla nota ricordata sopra.

Come si vede, più che proibire il gioco, qui se ne proibisce la pratica notturna; il che lascia presumere che durante il giorno fosse lecito giocare anche alle carte. Più che controllare sul manoscritto l'esattezza della trascrizione, ci sarebbe da capire quanto corretta possa essere la data, e se si trovasse invece o che corrisponde chiaramente a un inserimento posteriore oppure che tutto lo statuto è presente solo in copie successive alla data originale.

Ebbene, un ultimo rigo con una parentesi aggiunta a p. 43, alla fine degli statuti esaminati, ci fornisce la traccia necessaria: "Da MS della Biblioteca Comunale di Udine" (Fig. 2).

Sarà facile immaginare a questo punto che, trovato l'indizio giusto, ho cominciato a cercare anche il manoscritto in questione. Come avevo chiaro da prima, solo lo studio del manoscritto avrebbe potuto risolvere

tutti i dubbi in maniera definitiva.

4. Gli statuti nel manoscritto

Anche per il completamento di questa ricerca, l'assistenza dei bibliotecari è stata fondamentale. In questo caso il merito va a Francesca Tamburlini, responsabile della Sezione manoscritti e rari della Biblioteca civica "Vincenzo Joppi" di Udine; grazie alla sua collaborazione, posso presentare la soluzione definitiva del problema, sulla base dello stesso manoscritto utilizzato per la trascrizione a stampa da Vincenzo Joppi.




Figura 2 – Fine degli statuti nel libro studiato.

Dall'esame del manoscritto si può anche ricavare la correttezza della trascrizione del Capitolo da parte dello Joppi. Ciò riguarda per esempio la presenza nel manoscritto delle due diverse scritture di *Ave Maria* e *Ave Marie*, ma soprattutto la parola di nostro maggiore interesse; personalmente avevo infatti un dubbio sull'inserimento posteriore della parola *cartis*. Che fosse posteriore lo ritenevo più che probabile, ma avevo avuto comunque l'impressione di un errore di lettura da parte dello Joppi. Sappiamo che *ludere cartis* significa giocare con le carte o alle carte, ma in base a quanto possiamo dedurre da quando il termine fu inserito negli statuti comunali (più tardi del 1371 per la verità!) l'espressione usata al riguardo sarebbe stata di regola *ludere ad taxillos, seu cartas*. Invece quella parte del mio dubbio era sbagliata: lo Joppi aveva letto bene.

Quello che non si può assolutamente ricavare è però la fedeltà agli statuti originali del 1371, perché questa copia è stata scritta addirittura nel Settecento. Insomma, la questione vera riguarda la maniera corretta in cui la parola *cartis* era stata scritta originariamente negli statuti di Buja del 1371; su questo personalmente non ho dubbi: a mio parere, non c'era per niente.

5. Conclusione

La conclusione dello studio precedente era stata che la via lungo la quale le carte da gioco arrivarono a Firenze, dove nel 1377 erano già largamente diffuse, si presentava ancora da individuare nel dettaglio e nessuno dei casi segnalati in Italia per tempi precedenti si presentava minimamente utile allo scopo; fra quei casi tuttavia ne rimaneva uno, quello del comune di Buja, i cui statuti del 1371 non erano stati controllati. Adesso anche quel caso è stato esaminato nel dettaglio e la conclusione precedente ne risulta rafforzata. All'inizio, erano stati scartati solo alcuni casi giudicando in partenza che non avrebbero potuto contribuire. Al momento attuale, appare possibile trascurare anche tutti i documenti che inizialmente erano stati presi in esame perché presentavano un minimo di possibilità per un contributo utile.

Per l'Italia, non risulta oggi nessun documento certo che precede la data della provvisione fiorentina, approvata nel marzo 1377. Quanto

trovato non esclude comunque la validità di estendere la medesima ricerca ad altre regioni e ad altri paesi, dato che nessuno ritiene oggi che le carte da gioco siano nate a Firenze, poco prima del 1377, in maniera originale e indipendente.

Franco Pratesi – 15.06.2016